

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA TOSCANA**  
**FIRENZE**  
SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze : 1059/2005  
Registro Generale: 2091/2005

nelle persone dei Signori:

GIUSEPPE PETRUZZELLI   Presidente  
GIUSEPPE DI NUNZIO     Cons., relatore  
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA   Cons.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2005

Visto il ricorso 2091/2005 proposto da:  
SOC. LUCCHINI PIOMBINO S.P.A.

rappresentato e difeso da:  
CERULLI IRELLI VINCENZO  
DELFINO MAURIZIO  
CATTANI GIANLUCA

con domicilio eletto in FIRENZE  
BORGH SANTA CROCE, 7  
*presso*  
PECCHIOLI NICCOLO'

contro

REGIONE TOSCANA  
*non costituitosi in giudizio;*

COMUNE DI PIOMBINO  
rappresentato e difeso da:  
RIGHI LUCA  
*con domicilio eletto in FIRENZE*  
VIA DELLE MANTELLATE, 8  
*presso il suo studio;*

A.R.P.A.T. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DI LIVORNO  
*non costituitosi in giudizio;*

A.R.P.A.T. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA  
rappresentato e difeso da:  
SIMONGINI MICHELA  
*con domicilio eletto in FIRENZE*  
VIA PORPORA, 22  
*presso la sua sede;*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
rappresentato e difeso da:  
AVVOCATURA DELLO STATO  
*con domicilio eletto in FIRENZE*  
VIA DEGLI ARAZZIERI, 4  
*presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'Ordinanza n. 24 del 6 ottobre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Piombino ha ordinato alla Società Lucchini: '1. di procedere immediatamente alla riduzione graduale della carica del fossile nelle celle della batteria 27 forni al fine di conseguire entro 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, la fermata conservativa a caldo di tale parte di impianto. 2. la batteria 27 forni potrà riprendere la normale attività produttiva a seguito dell'attuazione di un intervento di adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili così come indicato dalla Provincia di Livorno nel verbale della Commissione comunale per l'Ambiente del 7 settembre 2005 citato in premessa';

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI PIOMBINO  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
A.R.P.A.T. AZIANDA REG. PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Maurizio Delfino, Gianluca Cattani, Luca Righi, Michela Simongini e l'avv.to dello Stato Cristina Brozzo;

Considerato che il necessario requisito del periculum-in mora non sussiste alla luce del bilanciamento dell'interesse aziendale della ricorrente con il superiore interesse alla salute pubblica, primariamente garantito dalla Carta Costituzionale.

**P.Q.M.**

**RESPINGE** la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della L. 205/2000 coordinato con l'art. 1 della legge stessa;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 15 dicembre 2005

Presidente  
Relatore est.  
Segretario